



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/09/2017

Verbale numero 39

ORIGINALE

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. ED II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18.00, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ANGELINI RANDO	Sindaco
CONTI CARMELINA	Consigliere
ROSATI DARIA	Consigliere
FABRIZI CARLO	Consigliere
FERRI MARCO	Consigliere
TALVACCHIA SIRIO	Consigliere
MECO FRANCA	Consigliere
AMATUCCI ANNUNZIO	Consigliere
DI BONAVENTURA GABRIELE	Consigliere
ROMANDINI ELICIO	Consigliere
FORLINI ALESSANDRO	Consigliere

e risultano assenti:

GALLI VALENTINA	Consigliere
DI MATTEO ROBERTA	Consigliere

Totale presenti n.11 e assenti n. 2

Il Presidente arch. Rando Angelini nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Relazione il Sindaco Presidente:

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente provvedeva ad approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie, anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di Società pubbliche nonché l'adozione di eventuali proposte circa il mantenimento di partecipazioni societarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione della legge del 7 agosto 2012 n. 135;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612, legge del 23 dicembre 2014 n. 190, giusto decreto/relazione n.4278 del 31/03/2015 (*All.1*) provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti, di cui al citato articolo 1 c. 612, della legge n.190/2014.

VISTA la nota prot. n. 5516 del 28/04/2016 con la quale questo Ente inviava alla Corte dei Conti Sezione Regione di controllo per l'Abruzzo, la relazione prevista dall'art. 1 comma 612, della Legge del 23/12/2014 n. 190, riapprovata con Decreto Sindacale prot. n. 5517 del 31/03/2016;(*All.2*);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto della relazione ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs del 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche (Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016);

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un

qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, alla data del **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per

quanto riguarda le eventuali partecipazione da alienare, e che ad esse si rinvia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, adunanza del 19/07/2017, N. 19/SEZAUT/2017/INPR, con la quale si sono approvate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO delle partecipazioni dell'Ente ed in specie:

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata partecipa al capitale delle seguenti Società:

"ENTE D'AMBITO TERRITORIALE TERAMANO N.5"

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una partecipazione in ENTE D'AMBITO TERRITORIALE TERAMANO N.5 pari al 2%. L'ente ha come oggetto la gestione del servizio idrico integrato.

L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE TERAMANO N.5 è stato escluso dal perimetro di consolidamento in quanto alla data attuale non è stato approvato il bilancio di esercizio 2016, né l'approvazione avverrà in tempi brevi, tali da consentire la verifica della rilevanza ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento.

RILEVATO che a seguito a seguito della presente revisione straordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in ATO n. 5.

FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO S.P.A.

La società FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO S.P.A. è partecipata dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con percentuale del 47%. La società ha per oggetto l'attività

di gestione del servizio farmaceutico.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in FARMACIA COMUNALE SANTEGIDIO S.P.A. è rilevante per uno dei tre parametri (Ricavi Caratteristici), pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la partecipazione minoritaria della FARMACIA COMUNALE SANTEGIDIO S.P.A.

POLISERVICE S.P.A.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione pari allo 0,22% in POLISERVICE S.P.A.. La società svolge attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana. La partecipazione del Comune nella società POLISERVICE S.P.A. risulta essere inferiore all'1%, pertanto la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento. E' intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la partecipazione della Società Poliservice SPA.

RUZZO RETI S.P.A.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione pari al 2,27% in RUZZO RETI S.P.A.. La società svolge attività gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n.5.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in RUZZO RETI S.P.A è rilevante per i tre parametri (Totale Attività, Patrimonio Netto e Ricavi Caratteristici), pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella RUZZO RETI S.P.A.;

CONSIDERATO che la predetta Società persegue fini istituzionali ed è indispensabile per la gestione dei servizi in consorzio con altri Enti pubblici locali;

DATO atto che pertanto, questa Amministrazione non deve avviare alcun processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

UDITA la Relazione del Sindaco

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1 lett.b) n. 3) D.L.gs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine

alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Con voti n. 11.favorevoli, voti n. 0 astenuti, e voti n.0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano su conforme proposta del Presidente

DELIBERA

1. **DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii.
2. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **23 settembre 2016**, accertandole come da *allegato A* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
4. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
5. **DI STABILIRE:**
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti, e n.0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, che riproduce il medesimo esito della votazione precedente ;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D.lgs.18 agosto 2000, n.267.

Terminata la discussione di tutti gli argomenti posti all'o.d.g. il Sindaco – Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare.

Sono le ore 20.10

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: ABRUZZO

Codice fiscale dell'Ente: 196900674

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

TOMMASO

Segretario comunale

Cognome:

ANGELINI

Recapiti:

Indirizzo:

VIA NAZZARIO SAURO N. 10

Telefono:

0861/846513

Fax:

0861/840203

Posta elettronica:

direttore@comune.santegidioallavibrata.te.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01491560676	FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO SPA	2002	47,00	COMMERCIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	SI	NO	NO	NO
Dir_2	00196900674	RUZZO RETI SPA	2003	2,27	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01404160671	POLISERVICE SPA	2000	0,22	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RECUPERO DEI	NO	NO	NO	NO
Dir_4	92024010677	ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5	1997	2,00	ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'

art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



Prot. n. 4278

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI E DELL'ASSOCIAZIONISMO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1 COMMI 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm. ed ii.;

PREMESSO CHE:

dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica.



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Piano di Razionalizzazione delle
Società Partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge n.190/2014)
Piano di razionalizzazione delle società

I - Introduzione

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n.190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni.

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il **comma 613** della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il **comma 614** della Legge n.190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568 ter della Legge n.147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

In sintesi i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565): nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione Pubblica.

(co. 566): entro dieci giorni, l’Ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567): per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis): Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della Legge n.68/2014 di conversione del D.L. n.16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende ad imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n.68/2014 di conversione del D.L. n.16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non

concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n.244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente alla data del 01.01.2014

N.	Denominazione – Forma Giuridica	% Partecipazione
1	ATO TERAMANO n.5	2,00
2	AUTORITÀ D'AMBITO TERAMO CONSORZIO	3,10
3	RUZZO RETI S.P.A.	2,27
4	POLISERVICE S.P.A.	0,22
5	FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO S.P.A.	47,00
6	BORGHI MONTANI Scrl	4,44
7	GRAN TERAMO Scrl	1,00

Per completezza, si precisa ulteriormente, che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata fa parte dell'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" con sede a Sant'Omero (TE) per le funzioni alla stessa delegate.

In riferimento invece agli organismi partecipati, sopra meglio dettagliati, va precisato che l'Ente partecipa al Consorzio obbligatorio - istituito ai sensi dell'art.31 comma 7 del T.U.E.L. n.267/2000 e ss. mm. ed i.i. - denominato Autorità d'Ambito Teramo Consorzio per la gestione integrata dei rifiuti urbani con sede inizialmente a Sant'Egidio alla Vibrata. La misura della partecipazione al predetto Consorzio è del 3,10% che determinava un onere complessivo annuo di € 6.200,00. Tuttavia tale consorzio è già in fase di liquidazione e conseguente scioglimento ai sensi della L.R. n.9 del 12 aprile

2011. Le altre partecipazioni della medesima tipologia sono confluite all'A.G.I.R., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto "L.R. 21 ottobre 2013 n.36. "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007 n. 45 - norme per la gestione integrata dei rifiuti." Approvazione schema di convenzione, (comprensivo dell' allegato 1-A)."

L'Ente fa ancora parte:

- dell'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE TERAMANO n.5, (gestione del servizio idrico integrato) con una quota di partecipazione pari al 2,00%, corrispondente a € 2.050,00 (quota annua consortile); il predetto Consorzio è a tempo indeterminato (cfr. art.2 dello Statuto);
- RUZZO RETI spa con una partecipazione del 2,27% (società strumentale dell'ATO n.5), senza oneri ulteriori per l'Ente;
- GRANTERAMO s.r.l. - la presente società con verbale ha di fatto cessato l'attività ed è stata avviata la procedura di cessazione e liquidazione della medesima, ai sensi del codice civile. Il liquidatore ed attuale legale rappresentante della società GRANTERAMO s.r.l con sede legale in Teramo è il Dott. Augusto Valchera;
- BORGHI MONTANI Scarl - la presente società con verbale di Assemblea straordinaria del 7 marzo 2014 (Notaio Eugenio Giannella, registrato a Teramo il 18 marzo 2014 al n. 637 SERIE 1T, iscritto al registro delle imprese di Teramo in data 19 marzo 2014 al n. 10989/2014 di protocollo) ha di fatto cessato l'attività ed è stata avviata la procedura scioglimento anticipato e messa in liquidazione della medesima ai sensi del codice civile. Il liquidatore e legale rappresentante della società BORGHI MONTANI Scarl, con sede legale in Montorio al Vomano Piazza Martiri n.5, è l'Avv. Carlo Recchiuti.

Le adesioni e partecipazioni consortili sopra riportate, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), ed inoltre essendo in parte già in fase di dismissione/liquidazione non sono oggetto del presente Piano.

Tuttavia le suddette partecipazioni, ancora in essere e relative alla gestione del servizio idrico integrato, sono conformi alle finalità istituzionali, ai sensi degli art.112 e 113 del T.U.E.L., e pertanto potranno essere mantenute.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. POLISERVICE S.P.A.

Tale società può essere utilmente ricondotta in termini di classificazione del c.d. Piano Cottarelli all'interno dei "servizi pubblici di rilevanza economica a rete", caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del singolo settore, in questo caso quello dei rifiuti. In particolare la società si occupa dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché del recupero dei metalli.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata partecipa al capitale della Società Poliservice Spa con una quota del 0,217%. La Società risulta essere compartecipata nel modo seguente:

- Unione di Comuni (Quota 10,190% - Numero azioni 94.000 per Euro 94.000,00)
- Comune di Bellante (Quota 10,807% - Numero azioni 99.688 per Euro 99.688,00)
- Comune di Colonnella (Quota 8,587% - Numero azioni 79.208 per Euro 79.208,00)
- Comune di Controguerra (Quota 4,901% - Numero azioni 45.208 per Euro 45.208,00)
- Comune di Crognaleto (Quota 0,010% - Numero azioni 88 per Euro 88,00)
- Comune di Martinsicuro (Quota 0,217% - Numero azioni 2.000 per Euro 2.000,00)
- Comune di Nereto (Quota 9,532% - Numero azioni 87.924 per Euro 87.924,00)
- Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Quota 0,217% - Numero azioni 2.000 per Euro 2.000,00)

- Comune di Sant’Omero (Quota 9,744% - Numero azioni 89.844 per Euro 89.884,00)
- Cosev Impianti Spa (Quota 17,803% - Numero azioni 164.228 per Euro 164.228,00)
- Cosev Servizi Spa (Quota 1,120% - Numero azioni 10.330 per Euro 10.330,00)
- Abruzzo Servizi Scarl (Quota 26,874% - Numero azioni 247.899 per Euro 247.899,00)

Numero degli amministratori: 6

ANTELLI GIOVANNI	19.200,00	Compenso lordo annuo
FAGOTTI ALBERTO	8.400,00	Compenso lordo annuo
FALA' ROBERTO	4.800,00	Compenso lordo annuo
REGINELLI EVELINA	4.800,00	Compenso lordo annuo
PIZII GABRIELE	4.800,00	Compenso lordo annuo
PETRUCCI FABRIZIO	4.800,00	Compenso lordo annuo

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati

Numero dipendenti a tempo indeterminato alla data del 24 marzo 2015 - n. 85;

Numero dipendenti a tempo determinato alla data del 24 marzo 2015 - n. 25;

Numero direttori generali alla data del 24 marzo 2015 n. 1, compenso lordo anno 2014 Euro 72.658,89 ccnl applicato Confservizi per dirigenti;

Numero revisori alla data 24 marzo 2015 n.3 compenso lordo annuo per l'intero collegio € 41.511,00;

Si evidenziano ulteriori dati

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	1.239.148,00	1.288.808,00	1.289.284,00
C) Attivo circolante	10.108.806,00	10.317.331,00	9.654.829,00
D) Ratei e risconti	140.238,00	107.367,00	85.287,00
Totale Attivo	11.488.192,00	11.713.506,00	11.029.400,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.100.028,00	1.169.433,00	1.220.853,00
B) Fondi per rischi ed oneri	89.340,00	130.449,00	204.951,00
C) Trattamento di fine rapporto	409.999,00	404.045,00	417.326,00
D) Debiti	9.888.825,00	10.009.579,00	9.186.270,00
E) Ratei e Risconti	-	-	-
Totale passivo	11.488.192,00	11.713.506,00	11.029.400,00

Conto Economico			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	13.286.828,00	13.191.938,00	13.509.969,00
B) Costi di produzione	12.739.933,00	12.745.807,00	13.175.263,00
Differenza	546.895,00	446.131,00	334.706,00
C) Proventi e oneri finanziari	-228.010,00	-246.134,00	-6.354,00
D) Rettifica valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	3.033,00	124.574,00	7.471,00
Risultato prima delle imposte	315.852,00	324.571,00	335.823,00
Imposte	300.978,00	255.166,00	284.404,00
Risultato d'esercizio	14.874,00	69.405,00	51.419,00

Considerazioni:

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà presso Poliservice Società S.p.A. Sebbene abbia una ridottissima quota che comunque consente di esercitare un minimo di controllo all'interno del Consiglio d'Amministrazione e delle attività in genere.

2. FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO S.P.A.

Tale società può essere utilmente ricondotta in termini di classificazione del c.d. Piano Cottarelli all'interno delle partecipate del settore residuale che comprende, appunto, le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali. In particolare la società si occupa dell'attività di commercio al dettaglio, e conseguenti operazioni rientranti nel servizio farmaceutico, e dei servizi ad esso complementari e strumentali.

2. Società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.

Inizialmente con delibera del C.C. n.61 del 18 luglio 2002 esecutiva ai sensi di legge, veniva istituita la società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.

La società ha ad oggetto sociale la gestione della farmacia e può compiere tutte le conseguenti operazioni rientranti nel servizio farmaceutico e servizi ad esso complementari e strumentali, attraverso una società di capitali.

La società costituita in data 20 luglio 2002, giusto atto per Notaio dott. Biagio Ciampini, repertorio n.196149 raccolta 31228, registrata a Giulianova il 25 luglio 2002, ha sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata, frazione di Paolantonio;

La società è stata iscritta nel registro delle imprese di Teramo in data 1 agosto 2002 e ha durata fino al 31 dicembre 2053.

La compagine sociale della società era la seguente:

SOCIO	%
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	98,00%
n.1 Dipendente	2,00%

Con delibera n. 63 del 21 luglio 2003 il Consiglio Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata ha stabilito, di procedere alla vendita del 51,00% del capitale sociale della società di proprietà del Comune ad un "acquirente strategico" individuato attraverso una gara ad evidenza pubblica.

A seguito di gara ad evidenza pubblica si è proceduto alla cessione del 51,00% delle quote societarie alla Società Forlini s.a.s. di Forlini Angela & C.

Con delibera n. 97 del 27 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata ha stabilito, di non esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 7 dello statuto della società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. per l'acquisizione del 2,00% del capitale della predetta società, offerta in prelazione al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dalla Dott.ssa Forlini Angela socio privato della Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.

Per quanto sopra le quote societarie sono passate:

SOCIO	%
Forlini s.a.s. di Forlini Angela & C.	53,00%
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	47,00%

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute" è da considerarsi certamente servizio pubblico essenziale, e si deve ritenere che è da considerarsi di interesse pubblico generale in quanto la Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. svolge, la propria attività, con particolare attenzione alle fasce disagiate della popolazione e presta servizio in quartieri non vicini al centro urbano, rispondendo così ad una logica più di servizio pubblico che non ad interesse meramente commerciale.

La farmacia in tal senso è pienamente operativa e con discreti risultati economici e di servizio come desumibile dai dati economici, giustifica anche ai fini del controllo diretto, il mantenimento delle attuali quote societarie.

Non si ravvisano pertanto gli elementi per la dismissione della quota in quanto la farmacia ha dato nel corso degli anni indicazioni operative di governance, in ordine al contenimento delle spese in generale e in particolare alle spese di personale.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, non procederà alla liquidazione della società in quanto la quota di partecipazione societaria, alquanto significativa, consente in ogni caso la garanzia del controllo del Comune sulla società.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
18.763,00 euro	10.616,00 euro	21.096,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
1.228.795,00 euro	1.207.597,00 euro	1.158.474,00 euro

Piano di razionalizzazione delle società

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soc per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	362.993,00	312.482,00	256.580,00
G) Attivo circolante	551.953,00	507.644,00	568.018,00
H) Ratei e risconti	636,00	433,00	611,00
Totale Attivo	915.582,00	820.559,00	825.209,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	564.772	556.664,00	567.358,00
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	54.746,00	64.666,00	74.297,00
I) Debiti	295.860,00	196.433,00	168.384,00
J) Ratei e Risconti	204,00	2.796,00	15.170,00
Totale passivo	915.582,00	820.559,00	825.209,00

Piano di razionalizzazione delle società

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.264.068,00	1.207.597,00	1.158.474,00
B) Costi di produzione	1.228.795,00	1.195.116,00	1.124.698,00
Differenza	35.273,00	12.481,00	33.776,00
C) Proventi e oneri finanziari	820,00	3.413,00	3.631,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	4.335,00	-1,00
Risultato prima della imposte	36.093,00	20.229,00	37.406,00
Imposte	17.330,00	9.613,00	16.310,00
Risultato d'esercizio	18.763,00	10.616,00	21.096,00

Il Sindaco non può che prendere atto delle valutazioni e decisioni di carattere generale già assunte con atto di Consiglio Comunale n.36 del 30 settembre 2013 in ordine al quale è emerso l'intendimento dell'Amministrazione di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni societarie, concentrando la propria presenza in società strategiche soprattutto sotto il profilo della tipologia e rilevanza dei servizi dalle medesime erogati in quanto di primaria importanza per l'intera cittadinanza.

Sant'Egidio alla Vibrata, 31 marzo 2015



Il Sindaco
Rando Angelini



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 5516

A mezzo pec: abruzzo.controllo@corteconticert.it

Spett.le
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER L'ABRUZZO
Via Buccio di Ranallo 65/A
67100 L'Aquila

Oggetto: Copia relazione prevista dall'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Invio relazione

In riferimento al Vostro sollecito prot. n.1011-11/04/2016 relativo all'oggetto si rimette di seguito la relazione prevista dall'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n.190, con i relativi allegati.

Cordiali saluti.

Dalla Residenza municipale, 28 aprile 2016

Il Sindaco
Rando Angelini



2

Prot. 5517 del 28 aprile 2016

Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190)

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già approvato con decreto proprio del 31 marzo 2015, prot. n. 4278.

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Il Piano Operativo

Il Piano Operativo di Razionalizzazione, approvato con decreto sindacale del 31 marzo 2015, prot. n. 4278, indicava la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata al capitale delle seguenti società:



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

*Ufficio del Sindaco
coordinata a livello di ambito territoriale Teramo delle funzioni e del servizio relativo alla distribuzione del gas", entrambe esecutive ai sensi di legge.*

5. Conclusioni

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata non ha posto in essere dismissioni e ritiene di dover tuttora mantenere le partecipazioni, con le stesse quote, per le società attive che l'Ente, allo stato attuale, non intende modificare per le stesse motivazioni riportate nel Piano Operativo.

Dalla Residenza municipale, 31 marzo 2016

Il Sindaco
Rando Angelini

Allegati n. 4:

1. Decreto Sindacale di approvazione del Piano Operativo – prot. n. 4278 del 31 marzo 2015
2. Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate
3. Scioglimento società Borghi Montani Scrl – prot. n. 16552 del 2 dicembre 2015
4. Scioglimento società Gran Teramo Scrl – Verbale d'Assemblea del 1 luglio 2015

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
PROVINCIA DI TERAMO

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii. - Ricognizione partecipazioni possedute"

Il sottoscritto *Dott. Domenico Velluto*, Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata,

VISTI

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;
- l'art.239 comma 1 lettera b) numero 3) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii. - Ricognizione partecipazioni possedute"

Dalla Residenza Municipale, 22 settembre 2017

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

Dott. Domenico Velluto





COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 42/2017
CONSIGLIO COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N°267

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. ED II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 21/09/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Tommaso Angelini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 21/09/2017

Il Dirigente dell'Area
Economico-amministrativa
(Dott. Andrea Luzi)

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
arch. Rando Angelini

Il Segretario Comunale
ANGELINI Dott. TOMMASO



Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:


L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico- Amministrativa
Dott. Andrea Luzi



Prot. n. 109 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 28/09/2017

Il Messo Comunale

Visto:

Il Segretario Comunale
ANGELINI Dott. TOMMASO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. D. L.gs n. 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 28/09/2017

Il Segretario Comunale
ANGELINI Dott. TOMMASO

